

Politiche per la non autosufficienza e la disabilità

28 febbraio 2023

Riguardo l'assistenza ed il sostegno alla disabilità e alla non autosufficienza, viene in considerazione il tema della definizione dei **LEPS**, i **livelli essenziali delle prestazioni per la non autosufficienza** e dei **servizi socioassistenziali**, definiti dalla legge di Bilancio 2022. Tali livelli sono volti a **promuovere la continuità e la qualità di vita presso il domicilio dell'assistito** o nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti: i servizi, erogati dai cd. **Ambiti Territoriali Sociali (ATS)** e dal **Servizio sanitario nazionale** con le modalità e per il tramite delle nuove strutture e presidi sanitari previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) come le Case della Comunità, saranno pienamente operativi solo dopo l'emanazione dei necessari atti concertativi e regolamentari.

Per quanto riguarda le risorse dedicate, con l'intento di razionalizzare, semplificare e creare un quadro coerente delle politiche di settore, la legge di Bilancio 2020 ha istituito un fondo a carattere strutturale denominato "**Fondo per la disabilità e la non autosufficienza**", con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022; denominazione poi mutata dalla legge di Bilancio 2022 in "**Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità**" con il trasferimento presso lo stato di previsione del MEF, autorizzando risorse incrementali della dotazione per 50 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, al fine di dare piena attuazione alla delega al Governo prevista nell'ambito del PNRR per il riordino e la sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità. In attuazione di tale Riforma, è innanzitutto entrata in vigore la [legge n. 227 del 2021](#) che disciplina le deleghe al Governo per l'adozione, entro venti mesi, di uno o più decreti legislativi per la revisione ed il **riordino della legislazione vigente in materia di disabilità** (1° settembre 2023), termine successivamente ampliato al 15 marzo 2024.

Nei termini stabiliti dal PNRR che indicava il primo trimestre 2023, è stata inoltre approvata la [Legge 23 marzo 2023, n. 33](#) contenente le deleghe in materia di **politiche in favore delle persone anziane**, altra riforma cardine della Missione 5 Componente 2 del PNRR per la cui approvazione dei decreti attuativi è stata definita la data di marzo 2024.

Il Decreto sostegni (decreto legge n. 41 del 2021) ha successivamente istituito il **Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità**, la cui dotazione è stata incrementata dalla legge di Bilancio 2022 di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tra gli ambiti di intervento del Fondo che finanzia la promozione e realizzazione di infrastrutture, inclusione lavorativa e turismo accessibile, vi sono anche iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.

Si segnala inoltre che gli stanziamenti operati dalla legge di Bilancio 2019, che aveva incrementato e reso strutturali i fondi finanziati annualmente per la non autosufficienza e la disabilità, sono stati confermati dalle successive leggi di bilancio. Nel 2020, sono stati inoltre incrementati il Fondo cd. "Dopo di noi" ed il Fondo dedicato agli interventi regionali di sollievo a favore dei *caregiver*. A questo ultimo Fondo - istituito dalla legge di Bilancio 2018 e non rinnovato nel 2022 -, la legge di bilancio 2021 ha affiancato un ulteriore Fondo, le cui risorse, pari a 30 milioni per ciascun anno del triennio 2021-2023, sono indirizzate ad interventi legislativi per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiari (*caregiver*). Il Fondo è stato successivamente incrementato dalla legge di bilancio 2022, per un importo di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024. La dotazione finale del Fondo per il 2022 è pertanto pari a 80 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli **alunni disabili**, si ricorda l'intervento della legge di Bilancio 2022 che ha previsto il Fondo per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022. La medesima legge di Bilancio ha incrementato, con importi crescenti - da 30 milioni nel 2022 a 120 milioni di euro a decorrere dal 2027 -, il **Fondo di solidarietà comunale** con la finalità di rafforzare il trasporto scolastico degli studenti con disabilità che frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Per completezza, si ricorda che la legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 362-364, della legge n. 197 del 2022) ha istituito il **Fondo per le periferie inclusive** con una dotazione di 10 milioni per il 2023, destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, **l'inclusione sociale delle persone con disabilità ed il miglioramento del loro livello di autonomia**.

Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza

La legge di bilancio 2022 ([legge n. 234 del 2021](#)) ha fornito, ai commi 159-171, la prima definizione dei **livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)** per la non autosufficienza, e ha qualificato l'[offerta integrata sociosanitaria](#) territoriale delineando le azioni legate all'attuazione dei LEPS di erogazione, con il passaggio graduale dai trasferimenti monetari all'erogazione di servizi diretti o indiretti, e la costituzione di sistemi di servizi integrati presso le Case della comunità previste dal PNRR in cui il Servizio sanitario nazionale e gli ATS (ambiti territoriali sociali) garantiscono, alle persone in condizioni di non autosufficienza, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA).

In particolare, la legge di bilancio 2022 definisce come LEPS (art.1, comma 162) i servizi socio-assistenziali, erogati dagli ATS, volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane. Sono considerati LEPS:

a) l'assistenza domiciliare sociale quale servizio caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo; assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria. Entrambi questi interventi vanno considerati in parallelo con le azioni previste dalla Missione 6 salute. Inoltre la legge di bilancio 2022 definisce LEP la messa a punto di soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR (M5C2), mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane e tra generazioni; adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e tele-assistenza;

b) i servizi sociali di sollievo, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali;

c) i servizi sociali di supporto, quali: la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio; l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.

Il SSN e gli ATS sono tenuti a garantire l'accesso all'insieme dei servizi ora elencati attraverso i PUA (punti unici di accesso), operativi presso le Case delle comunità, dove sono fra l'altro presenti équipe integrate, composte da personale appartenente al SSN e agli ATS, in grado di assicurare la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM), che, con il coinvolgimento della persona non autosufficiente e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI) contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Conseguentemente, la legge di bilancio 2022 fa riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, c.d. Nuovi LEA e in particolare, agli articoli del medesimo d'interesse per la non autosufficienza:

ovvero agli artt. 21 "Percorsi assistenziali integrati", 22 "Cure domiciliari", 23 "Cure palliative domiciliari" nonché all'art. 30 "Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti".

Per quanto riguarda, i contributi monetari, la legge di bilancio 2022 precisa che l'offerta degli ATS può essere integrata da contributi monetari - diversi dall'[indennità di accompagnamento](#) - utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.

L'attuazione degli interventi, e l'adozione dei necessari atti di programmazione integrata, non è definita nel dettaglio ma è demandata a linee guida da definire con intesa in sede di Conferenza Unificata, mentre le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del raggiungimento dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti sono da determinare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. La graduale introduzione dei LEPS per le non autosufficiente è inquadrata nell'ambito degli stanziamenti vigenti, incluse le integrazioni previste dalla medesima legge di bilancio 2022, che incrementa il Fondo per le non autosufficiente per un ammontare pari a 100 milioni di euro per il 2022, a 200 milioni per il 2023, a 250 milioni per il 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025.

La legge di bilancio 2022, al comma 174, ha inoltre introdotto un obiettivo per il raggiungimento del LEP riferibile al trasporto scolastico comunale degli alunni con disabilità; è stata infatti assegnata una quota variabile del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinata ad aumentare il numero di studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica: il FSC è stato aumentato di 30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni per l'anno 2023, di 80 milioni per l'anno 2024, 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022 è stato pubblicato il [D.P.C.M. 3/10/2022](#) di adozione del [Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024 \(PNNA 2022-2024\)](#) e riparto del Fondo per le non autosufficiente per il triennio 2022-2024.

In osservanza a quanto stabilito dalla citata [legge 234/2021](#) (legge di bilancio per il 2022), per la prima volta, in questo Piano sono stati definiti i Livelli essenziali delle prestazioni sociali LEPS), prevedendo che a livello nazionale debbano essere garantiti agli anziani non autosufficienti o con ridotta autonomia:

- servizi domiciliari;
- servizi di sollievo;
- servizi sociali di supporto.

Le risorse complessivamente afferenti al **Fondo per le non autosufficiente (FNA)**, nel triennio 2022-2024 sono pari a 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024. Al fine dell'assegnazione della quota di riparto del FNA, per ogni regione e per ogni esercizio finanziario, dalle risorse disponibili sono state individuate quelle da dedicare alle azioni per la realizzazione dei progetti per la Vita indipendente e per le assunzioni del personale con professionalità sociale finalizzate all'implementazione dei PUA (Punti Unici di Accesso).

Per ciò che attiene la Vita Indipendente, anche per il triennio previsto dal Piano sono assegnate risorse corrispondenti a 14.640.000,00 euro per ciascuna annualità. L'implementazione dei PUA è prevista dall'articolo 1, comma 163 della legge n. 234 del 2021 e a tal fine sono dedicati 20 milioni per il 2022 e 50 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2023-2024, da destinare alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti territoriali sociali.

Fondi dedicati alla disabilità e alla non autosufficienza

In tema di inclusività, la legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 362-364, della [legge n. 197/2022](#)) ha istituito il **Fondo per le periferie inclusive** con una dotazione di **10 milioni per il 2023**. Il Fondo è destinato ai **comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti** per il **finanziamento di progetti** finalizzati a favorire, nelle periferie, **l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia**. A un decreto del Presidente del Consiglio è demandato il compito di regolamentare il

Fondo (requisiti di ammissibilità dei progetti, modalità di erogazione del finanziamento e eventuali forme di co-finanziamento), e di istituire un Comitato di valutazione che definisca i criteri per la valutazione dei progetti favorendo l'attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione.

I Fondi espressamente **dedicati alle persone con disabilità e alla non autosufficienza** (qui i [numeri della disabilità e non autosufficienza](#)), più in dettaglio, sono:

- il **"Fondo per la disabilità e la non autosufficienza"**, istituito dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 330, della [legge 160/2019](#)), originariamente nello stato di previsione del MLPS, con una dotazione di 29 milioni per il 2020, 200 milioni per il 2021 e **300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022**. Tale autorizzazione di spesa, per il 2022, è stata ridotta di 200 milioni di euro dalla legge di bilancio 2022 ([art. 1, comma 654, lett. g\), legge n. 234 del 2021](#) che ha indirizzato tali risorse alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria per i compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere nel periodo pandemico nonché all'acquisto di farmaci e vaccini anticovid) e di ulteriori 100 milioni dall'art. 8 del decreto legge n. 144 del 2022 (ristori al Terzo settore per il rincaro energia). Tale riduzione di risorse è stata motivata in quanto si prevede che nel corso del 2022 non saranno varati i decreti delegati attuativi della legge n. 227 del 2021, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Riguardo la denominazione del fondo, la legge di bilancio 2022, ([L. n. 234/2021](#)) all'art. 1, comma 178, ne ha cambiato il titolo in **«Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità»**, trasferendolo presso il MEF ed incrementandolo di **50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026**.

- il **"Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità"**, istituito dal [D.L. n. 41/2021](#) (c.d. Decreto Sostegni, L. n. 69/2021), all'art. 34, commi 1 e 2, originariamente nello stato di previsione del MEF, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. L'individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti specifici sono state demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità:

- un primo [decreto interministeriale del 28 settembre 2021](#) ha impegnato 30 milioni di euro per il finanziamento di interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, ripartendo le risorse fra le regioni e le province autonome. In attuazione del decreto, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha promosso, tramite un [Avviso pubblico](#), l'attuazione di progetti volti a favorire il turismo accessibile attraverso azioni finalizzate fra l'altro alla realizzazione di infrastrutture e all'organizzazione di servizi accessibili e di tirocini lavorativi per persone con disabilità;
- un successivo [decreto 29 novembre 2021](#) ha disposto che 60 milioni di euro fossero indirizzati a finanziare interventi diretti a favorire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività ludico-sportive, la riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, l'organizzazione di servizi di sostegno nonché di servizi per l'inclusione lavorativa e sportiva. Le risorse sono state ripartite fra le regioni per finanziare interventi e progetti attuati dai comuni, anche in forma associata. Le risorse residue del Fondo per il 2022, pari a circa 12 milioni, sono state destinate, con [decreto 10 ottobre 2022](#), alla progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, cui sono tenuti i comuni.

La legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 183 e 184) ha incrementato di 50 milioni di euro il finanziamento del Fondo per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Inoltre, ha inserito, tra gli ambiti di intervento verso cui orientare gli specifici progetti da finanziare con le risorse del Fondo (tra i quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture, l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile) le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico. Con riferimento a quest'ultimo profilo, il [decreto della Presidenza del Consiglio - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità del 29 luglio 2022](#), ha disposto il riparto e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo attribuendo una quota di risorse a ciascuna regione e provincia autonoma [secondo il riparto in Tabella 1](#), calcolata sulla base della quota di popolazione regionale residente al 1° gennaio 2022, secondo i dati Istat. Il Ministero della salute ha definito con due distinti decreti ([DM 6 febbraio 2023 per l'anno 2021](#) e [DM 24 gennaio 2023 per l'anno 2022](#)) i criteri

e le modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei **soggetti con disturbo dello spettro autistico** per l'anno, entrambi pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 21 marzo 2023.

Fra gli altri **Fondi** che operano già **a regime**, si segnalano:

- il [Fondo per la non autosufficienza \(FNA\)](#), istituito dalla legge finanziaria 2007 per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione. Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali. La dotazione del Fondo rimodulata con [legge di Bilancio 2022](#) (L. n. 234/2021, art. 1, comma 168) è stata fissata in 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2025. Inoltre, il [DPCM 3 ottobre 2022](#), di adozione del [Piano Nazionale per la Non Autosufficienza](#) ne ha definito il riparto per il triennio 2022-2024.

Per approfondimenti si rinvia al [Focus](#) dedicato al Fondo all'interno del sito istituzionale del MLPS;

- il [Fondo Dopo di noi](#) (rivolto ai disabili gravi privi di sostegno familiare e istituito dalla [legge n. 112 del 2016](#)), con una dotazione strutturale di circa 56 milioni di euro, incrementati di ulteriori 20 milioni nel 2021. Con [decreto 26 novembre 2016](#) sono stati definiti i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo. L'accesso agli interventi e ai servizi avviene previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute). La valutazione è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato comprensivo di un percorso programmato di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare, ed individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie e gli interventi previsti per la persona presa in carico.

Il progetto personalizzato contiene il **budget di progetto**, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Le ulteriori soluzioni alloggiative previste presentano caratteristiche diverse, inclusa l'abitazione di origine (presso la quale può essere offerto il servizio assistenza domiciliare - ADI), o gruppi-appartamento o soluzioni di *co-housing* che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

Gli interventi e servizi del "Dopo di noi" non rispondono solo al soddisfacimento di bisogni abitativi, ma si inseriscono in un contesto di sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale. A tal fine, i progetti personalizzati sono condivisi, ove appropriato, con i competenti servizi per il collocamento mirato, ed includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. Le regioni sono tenute ad adottare indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

La programmazione degli interventi si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con i relativi decreti di riparto. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo, con particolare riferimento al numero di beneficiari per singola tipologia di intervento e alle caratteristiche delle soluzioni alloggiative finanziate.

Il [decreto 21 dicembre 2022](#) ha ripartito, per il 2022, le risorse del Fondo. In ultimo si segnala la [Relazione della Corte dei Conti sull'attuazione delle misure previste dalla legge n. 112 del 2016](#) del 21 dicembre 2022, che evidenzia come, dei circa 466 milioni di euro stanziati tra il 2016 e il 2022 per l'autonomia e l'inclusione delle persone con disabilità grave e senza sostegno familiare, soltanto 240 siano stati effettivamente trasferiti alle Regioni, che non hanno provveduto a rendicontare l'effettiva attribuzione delle risorse ai destinatari. Solamente 6 Regioni risultano aver ricevuto tutte le somme complessivamente assegnate. Nel documento, la magistratura contabile, oltre a rilevare come il numero dei beneficiari (tra i 100 e i 150 mila)

sia stato stimato in modo solo indiretto e parziale, ha evidenziato che la mancanza di strumenti idonei ad arginare prontamente i ritardi e a superare le inadempienze delle Regioni non ha consentito, finora, di verificare che le risorse stanziare nel bilancio dello Stato siano state interamente utilizzate allo scopo e nei tempi programmati. "Il fatto - prosegue la Corte - che solamente 8.424 persone risultano aver effettivamente beneficiato delle prestazioni erogate, evidenzia un'applicazione della legge ancora molto limitata ed estremamente eterogenea a livello territoriale, mostrando, ancora una volta, le difficoltà delle regioni del Mezzogiorno. Una situazione che mette in luce sia l'urgenza di dover determinare i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) da garantire alle persone con disabilità, sia la necessità di controlli idonei a verificare, su tutto il territorio nazionale, la corretta e completa attuazione della legge n. 112 del 2016".

- i [Fondi per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare](#):

- il primo, istituito dalla legge di Bilancio 2018 (comma 254, art. 1, della Legge n. 205 del 2017) con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, successivamente incrementata di 5 milioni per gli anni 2019, 2020 e 2021. Il fondo è stato originariamente destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività prestata dal *caregiver* familiare, così come definito dal comma 255 della medesima legge di bilancio. Il decreto legge n. 86 del 2018, nel trasferire la gestione del fondo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha modificato l'originaria finalità del fondo stesso, che attualmente viene ripartito annualmente tra le regioni per interventi di sollievo e sostegno destinati ai *caregiver* familiari. L'ultimo [decreto di riparto delle risorse è quello relativo al 2022](#) che definisce anche i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo stabilendo che le somme vanno utilizzate dando priorità ai *caregiver* che assistono persone in condizione di disabilità gravissima o persone che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali. Vengono inoltre favoriti programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del *caregiver* con la persona assistita. La nuova disciplina introduce la possibilità, da parte delle Regioni, di sostenere il *caregiver* familiare anche attraverso l'erogazione diretta di contributi economici "di sollievo", "assegni di cura" e bonus sociosanitari, e di eliminare le intermediazioni;
- il secondo Fondo, istituito dalla legge di Bilancio 2021, prevede la copertura per la realizzazione dell'intervento legislativo a favore dei *caregiver* familiari, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 allocata nello stato di previsione del MLPS, competente per la gestione delle risorse stesse e per l'attuazione;

- il [Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità](#) istituito dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 179, legge n. 234 del 2021) per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli **alunni con disabilità** della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

In proposito va ricordato che è stato pubblicato il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità del 10 agosto 2022](#), recante "Riparto del contributo di 100 milioni di euro di cui al Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per l'anno 2022" ([qui la tabella](#)) in favore delle regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

- [Fondo per l'Alzheimer e le demenze](#), istituito dalla legge di Bilancio 2021 con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del [Piano nazionale demenze](#) per le strategie di promozione e miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità

Nella seduta del 20 dicembre 2021, l'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva all'unanimità il disegno di legge ([A.S. 2475](#) - [A.C. 3347-A](#)) recante una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.

Sulla G.U n. 309 del 30 dicembre 2021 è stata pubblicata la [legge n. 227 del 22 dicembre 2021](#) *Delega al Governo in materia di disabilità*.

La legge delega rappresenta l'**attuazione** di una delle Riforme (Riforma 1.1) previste dalla Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" del PNRR.

L'articolo 1 del provvedimento delega il Governo ad adottare, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (31 dicembre 2021, dunque inizialmente entro il 1° settembre 2023), uno o più decreti legislativi per la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, in conformità alle previsioni della [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità](#) e del relativo Protocollo opzionale, ratificata con [legge 3 marzo 2009, n. 18](#) nonché alla [Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030](#) della Commissione europea del 3 marzo 2021, e alla [risoluzione](#) sulla protezione delle persone con disabilità adottata dal Parlamento europeo il 7 ottobre 2021. Il **termine per l'esercizio della delega è stato successivamente ampliato** dall'art. 1, comma 5, della legge di conversione del DL. 198/2022 (L. n. 14/2023, cd. Proroga termini legislativi), posticipandolo al 15 marzo 2024.

La finalità perseguita è quella di garantire alla persona con disabilità il riconoscimento della propria condizione, mediante una valutazione congruente della stessa, trasparente ed agevole, tale da consentire il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali ivi inclusi i diritti alla [vita indipendente](#) e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, per promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

L'articolo 2 reca poi i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega. Vengono individuati sette ambiti, all'interno di ciascuno dei quali sono previsti specifici principi e criteri direttivi, riguardanti:

- la definizione della condizione di disabilità e il riassetto e semplificazione della normativa di settore;
- l'accertamento della disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di base;
- la valutazione multidimensionale della disabilità, la realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente;
- l'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
- il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- le disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 3 reca infine le disposizioni finanziarie stabilendo che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della legge si provveda:

- con le risorse del [Fondo per la disabilità e la non autosufficienza](#);
- con le risorse disponibili nel PNRR, per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del provvedimento;
- mediante razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

In proposito, l'articolo 21, comma 1, del DL. 13/2023 (L. n. 41/2023) interviene sulle disposizioni riguardanti l'[Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità](#), al fine espresso di

assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, prevedendo il **riconoscimento di un'indennità in favore di alcuni esperti** - nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 - che, in base alla normativa già vigente in materia, verranno chiamati ad integrare la composizione dell'Osservatorio.

Inoltre, il comma *2-bis* dell'articolo 21 del richiamato DL. 13/2023 interviene sulla disciplina sul **Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS)** e sull'integrazione dei dati del Sistema relativi alle persone con disabilità e non autosufficienti con quelli del [Nuovo sistema informativo sanitario \(NSIS\)](#) e della banca dati del collocamento mirato (cosiddetto collocamento obbligatorio); le novelle introducono la previsione di alcuni **flussi di informazioni in favore dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità** presso la Presidenza del Consiglio.

Focus

[Altri interventi in tema di disabilità](#)

<https://temi.camera.it/leg19/post/ulteriori-interventi-1.html>

Delega al Governo per le politiche in favore delle persone anziane

La [L. n. 33/2023](#) (A.C. 977) reca e disciplina alcune **deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane**.

Viene delineata in tale ambito una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 ([L. n. 234/2021](#), art. 1, commi 159-171) e, con specifico riferimento alla **categoria degli anziani non autosufficienti**, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati.

Più in particolare, si tratta della Missione 5, componente 2, investimento 1.1 per il sostegno alle persone vulnerabili e Missione 6, Componente 1, investimenti 1.1,1.2 e 1.3 per la realizzazione delle case di comunità e la presa in carico della persona per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture.

Il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. Grazie a tale semplificazione e all'istituzione dei "punti unici di accesso" (PUA) diffusi sul territorio, si potrà effettuare, in una sede unica, una **valutazione multidimensionale finalizzata a definire un "progetto assistenziale individualizzato"** (PAI) che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana. Ulteriori elementi di rilievo sono la definizione di una specifica *governance* nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare gli interventi; la promozione di misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione sociale, anche sostenendo il cosiddetto "turismo lento"; la promozione di nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, anche nell'ambito di case-famiglia e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi; la promozione d'interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane; l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD); il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*; la previsione d'interventi a favore dei *caregiver* familiari.

L'amministrazione competente è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Viene demandata ai decreti legislativi delegati:

- la definizione di persona anziana;
- la definizione di popolazione anziana non autosufficiente;
- la definizione del sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA).

In proposito, è intervenuta la legge n. 41 del 2023 (di conversione del DL. 13/2023 di previsione di disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR), prevedendo al comma 2 dell'articolo 1, una modifica all'articolo 2, comma 3 della legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane (L. n.

33/2023) con riferimento al **Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana** (CIPA) istituito presso la Presidenza del Consiglio per assegnare a tale Comitato il compito dell'adozione, con cadenza triennale ed aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, del "**Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana**" e del "**Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana**".

Interventi assistenziali e socio-sanitari in attuazione del PNRR

La **Missione 5** "Inclusione e Coesione", nella **Componente 2** "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" (**M5C2.1**) prevede interventi specifici rivolti alle persone disabili e non autosufficienti. Gli interventi inclusi in M5C2, con particolare riferimento all'investimento 1, definendo la componente sociale dell'assistenza territoriale, sono complementari e pienamente coerenti con gli **investimenti della Componente 1 della Missione 6 Salute**, che mira al rafforzamento dell'assistenza sanitaria e dei servizi territoriali a questa collegati.

Nella linea di intervento M5C2.1 risultano di particolare interesse i seguenti investimenti:

- intervento rivolto agli anziani non autosufficienti finalizzato alla **riconversione delle RSA in gruppi di appartamenti** dotati dei servizi necessari alla permanenza in sicurezza degli anziani, a cui sono dedicate risorse pari a 307,5 milioni. La linea di attività è integrata agli investimenti del capitolo sanitario del PNRR (infra M6-C1-I.1.1 e M6-C1-I.1.2);

- interventi per **rafforzare i servizi sociali a domicilio per gli anziani** necessari a garantire la dimissione ospedaliera anticipata e a prevenire i ricoveri in ospedale, a cui sono finalizzati 66 milioni. L'intervento mira a fornire una formazione specifica ai professionisti nell'ambito dei servizi a domicilio destinati agli anziani. Anche questa linea di attività è integrata al progetto sull'assistenza sanitaria (cure intermedie) proposto nella Missione 6;

- **percorsi di autonomia per persone con disabilità** (M5C2-I 1.2 - 7-8) con risorse pari a 500 milioni. L'investimento ha l'obiettivo di accelerare il processo di autonomia, e conseguentemente di deistituzionalizzazione, delle persone disabili, fornendo servizi sociali e socio-sanitari domiciliari (individualizzati) e di comunità, anche tramite l'assegnazione di proprietà immobiliari confiscate alle organizzazioni criminali. Anche questa linea di intervento è strettamente collegata alla riforma dei servizi sanitari di prossimità previsti dalla Missione 6 sanitaria. L'obiettivo posto è che almeno 5.000 persone con disabilità (1.000 esistenti più altre 4.000) possano beneficiare del rinnovo dello spazio domestico e/o della fornitura di dispositivi ICT. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali.

Sono inoltre previsti **due interventi di riforma**:

- Legge delega sulla disabilità, attuata con la [legge n. 227 del 2021](#). Il Governo è delegato ad adottare, entro 20 mesi, uno o più decreti legislativi per la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, nel rispetto dei principi e criteri indicati nella legge stessa.

- Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti. I cardini della Riforma (legge delega da adottare entro il primo trimestre 2023 ed attualmente all'esame della Camera), in parte anticipata dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 159-171, della legge n. 234 del 2021), sono l'individuazione di Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) per la non autosufficienza validi sull'intero territorio nazionale; il rafforzamento dell'integrazione sociosanitaria, anche in raccordo con i progetti PNRR della Componente 1 della Missione 6 "Salute"; la semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni sociosanitarie; la presa in carico multidimensionale e integrata e la definizione di un progetto personalizzato che individui e finanzi i sostegni necessari. A tal fine, si punta a rafforzare il sistema dei servizi territoriali di domiciliarità prevedendo, al contempo, la progressiva riqualificazione e riconversione delle strutture residenziali da utilizzare quando la permanenza nel contesto familiare non è più possibile o appropriata.